



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO

BANDO DI CONCORSO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL CAMPUS DI BOLOGNA – A.A. 2020/2021
(Emanato con Provvedimento Dirigenziale n. 7582/2020 del 05/12/2020)

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 15/01/2021 – h. 15:00

Art. 1 – Oggetto.

1. È indetto un concorso per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 per un massimo di **800** posti a supporto dei servizi resi presso le Biblioteche del Campus di Bologna fino al 31/12/2021.
2. Il numero di collaborazioni di cui al comma precedente può essere incrementato in corso d'anno in ragione di particolari esigenze e della disponibilità di risorse finanziarie.
3. Le attività a cui saranno chiamati a collaborare gli studenti selezionati in esito al presente concorso sono:
 - collaborazione all'erogazione dei servizi delle biblioteche, con attività sia di front-office che di back-office;
 - collaborazione all'erogazione dei servizi degli uffici bibliotecari centralizzati, con attività sia di front-office che di back-office;
 - collaborazione alla cura e controllo del patrimonio librario e degli spazi dedicati.
4. Di norma le attività verranno svolte in presenza. Qualora la struttura assegnataria richieda, a suo insindacabile giudizio, lo svolgimento parziale o totale delle attività da remoto, gli studenti dovranno essere in possesso di una connessione internet e di una linea telefonica su cui essere reperibili, le spese di connettività e telefoniche non sono rimborsabili.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione - Iscrizione.

1. Possono partecipare al presente concorso gli studenti iscritti presso l'Università di Bologna per l'a.a. 2020/2021:
 - ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dal secondo anno di corso e fino al primo anno fuori corso;
 - ai corsi di laurea magistrale dal primo anno di corso e fino al primo anno fuori corso attivati presso il Campus di Bologna.
- Gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e sono già in possesso di una laurea possono partecipare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata del corso adito, più un anno, ed il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso al beneficio

2. Al fine di valutare il numero di anni di iscrizione si tiene conto dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo o altro corso di studi, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.
3. Non possono partecipare al presente concorso:
- a) gli studenti iscritti al corso internazionale di laurea magistrale in "Advanced automotive electronic engeneering" (cod. 9238), in quanto agli stessi è riservata la partecipazione ad apposito bando emanato da ER.GO;
 - b) gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, e cioè:
 - gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico;
 - gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un corso di laurea;
 - gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di laurea specialistica/magistrale che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale;
 - gli studenti in possesso di laurea o diploma di primo livello di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea;
 - gli studenti in possesso di laurea specialistica/magistrale o diploma di secondo livello di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale;
 - c) gli studenti stranieri che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
 - d) gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che pertanto sono incorsi per tale motivo in una sanzione amministrativa e sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione - Merito.

1. Per gli iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo e per gli iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di Laurea Magistrale si richiede il conseguimento del numero minimo di crediti formativi previsti dal Regolamento sulle contribuzioni studentesche vigente per ottenere le agevolazioni sulla contribuzione dovuta per l'a.a. 2020/2021.
2. Per gli iscritti al primo anno ai corsi di Laurea Magistrale non si richiede alcun requisito di merito in coerenza con la vigente normativa sul diritto allo studio.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione – Condizione economica.

1. Per partecipare al presente concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione economica:
 - ISEE non superiore a € 35.000,00
 - ISPE non superiore a € 77.500,00

COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Per gli studenti che hanno presentato l'ISEE per il calcolo della contribuzione studentesca per l'A.A. 2020/2021 non è richiesta alcuna ulteriore presentazione, l'Amministrazione acquisirà il dato già inserito anche ai fini del presente concorso.

Tutti coloro che invece NON hanno presentato l'ISEE per il calcolo della contribuzione studentesca per l'A.A. 2020/2021 dovranno presentare l'Attestazione ISEE 2020 ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO in allegato alla domanda di partecipazione.

ATTENZIONE in questi casi l'ISEE viene utilizzato esclusivamente per la verifica dei requisiti di partecipazione e per la formulazione della graduatoria del presente concorso e non sarà mai ritenuto valido per ottenere il calcolo agevolato della contribuzione studentesca per l'A.A. 2020/2021.

Art. 5 - Criteri per la formulazione della graduatoria

1. La graduatoria sarà formulata per gli iscritti ai corsi di Laurea o di Laurea Magistrale in ordine decrescente di numero di crediti formativi acquisiti nell'arco temporale 10/08/2019 – 10/08/2020, verificati e valutati secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del vigente Regolamento sulle contribuzioni studentesche dell'Ateneo di Bologna.
2. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale si procederà unicamente sulla base del valore ISEE.
3. In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri preferenziali indicati in ordine di priorità:
 - Minore ISEE
 - Maggior numero di anni di iscrizione (valutato con riferimento al medesimo tipo di corso di studio).

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

La scadenza per la presentazione della domanda è il **15/01/2021 alle ore 15:00**.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere **presentata entro la data di scadenza esclusivamente accedendo all'applicativo “studenti online”**.

Per utilizzare l'applicativo occorre:

1. accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d'ateneo;
2. cliccare sul pulsante “bandi”;
3. selezionare il bando “Bando di concorso per attività di collaborazione degli studenti presso le biblioteche del Campus di Bologna – a.a. 2020/2021”.

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi telefonicamente all'Help Desk di Studenti Online al numero: + 39 051 20 80 301 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all'indirizzo help.studentionline@unibo.it.

Per informazioni o chiarimenti sul bando di concorso gli studenti possono rivolgersi ad ABIS – Settore Diritto allo Studio – Ufficio Convenzioni per il diritto allo studio inviando una e-mail all'indirizzo abis.150ore@unibo.it

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo istituzionale @studio.unibo.it.

NOTE:

- a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata;
- b. E' importante verificare tutti i recapiti indicati;
- c. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici;

ATTENZIONE:

Nella procedura on line per la presentazione della domanda sono visibili informazioni relative alla domanda stessa (ad es. “Domanda inserita”) che riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici della procedura stessa.

Nessuna indicazione di questo tipo vale a considerare la domanda completa/ricevibile/valida ai fini del presente concorso. Tutte le domande saranno verificate, attenendosi a quanto previsto dal Bando, dagli uffici competenti dopo la scadenza del termine e gli esiti di tali verifiche saranno resi pubblici previsto dall'art. 7.

Art. 7 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi

1. La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno rese pubbliche su Studenti On Line.
 2. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso inviando una mail dalla propria casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) all'indirizzo abis.150ore@unibo.it, indicando chiaramente le motivazioni del ricorso e le proprie richieste.
- Il suddetto ricorso deve essere inviato improrogabilmente entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, pertanto, saranno ritenuti irricevibili eventuali ricorsi che non pervengano entro il termine fissato.

3. A seguito della valutazione dei ricorsi e degli accertamenti sui requisiti di accesso effettuati dall'Università, sarà pubblicata la graduatoria definitiva entro 60 giorni dalla scadenza dei ricorsi.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile esclusivamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 8 – Regime delle incompatibilità

1. Il beneficio della collaborazione è compatibile con la borsa di studio ER.GO, l'esonero totale/parziale dai contributi studenteschi e i premi per la valorizzazione del merito.
2. Non è ammessa la fruizione di più collaborazioni nel medesimo anno accademico; il vincolo opera a prescindere dal numero di ore svolte.
2. Gli studenti vincitori dell'assegno di tutorato ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 198/2003 possono svolgere l'attività di collaborazione purché non in contemporanea con quella di tutorato, e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti per la collaborazione stessa, nonché delle esigenze delle strutture.

Art. 9 – Avvio della collaborazione.

1. La graduatoria è di sola idoneità e non è quindi garantita la convocazione di tutti gli studenti presenti nella stessa come idonei.
2. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria gli studenti in posizione di idoneità potranno essere chiamati, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, a svolgere la collaborazione presso le Biblioteche del Campus di Bologna, che saranno individuate a discrezione dall'Ateneo in base alle esigenze delle stesse.

La chiamata sarà effettuata **esclusivamente** tramite mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) dello studente dall'indirizzo abis.150ore@unibo.it.

3. L'Ateneo, qualora non riceva alcuna risposta entro 48 ore dall'invio della mail suddetta ovvero qualora l'assegnazione sia rifiutata dallo studente, procederà a scorrere la graduatoria.

Lo studente che non risponda alla convocazione entro il termine di cui sopra o che rifiuti l'assegnazione non perderà l'idoneità ma verrà collocato in fondo alla graduatoria a meno che non effettui una rinuncia espressa a fruire del beneficio. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di svolgere la collaborazione assegnata debitamente certificati.

4. Gli studenti vincitori dell'assegno di tutorato ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 198/2003 possono svolgere l'attività di collaborazione purché non in contemporanea con quella di tutorato.

Lo studente che, al momento della convocazione di cui al comma 2, stia svolgendo l'attività di tutorato non perderà l'idoneità alla collaborazione di cui al presente bando, ma verrà collocato in fondo alla graduatoria.

5. È fatta salva in qualunque momento la possibilità dello studente di interrompere la collaborazione assegnata in esito al presente Bando.

6. Gli studenti con cittadinanza non italiana, per poter ottenere il beneficio, prima dell'inizio della collaborazione dovranno essere in possesso del livello A2 di conoscenza della lingua italiana.

A tal fine è offerta dall'Ateneo la possibilità di fruire gratuitamente di un corso di italiano per stranieri presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

Sarà altresì ritenuto acquisito il prescritto livello A2 di conoscenza della lingua italiana qualora lo studente non italiano:

- a) abbia conseguito il livello presso l'Università per Stranieri di Siena (certificazione CILS), l'Università per Stranieri di Perugia (certificazione CELI), l'Università degli Studi Roma Tre (certificazione CERT.IT) o la società Dante Alighieri (certificazione PLIDA);
- b) abbia sostenuto e superato il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2010;
- c) abbia frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti avendo conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

d) abbia ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.

Qualora il livello A2 sia conseguito presso il CLA dell'Università di Bologna ovvero tramite il MOOC Modern Languages ITA101 disponibile sul sito Unibook (Unibo Open Knowledge), non sarà necessario produrre alcuna documentazione, in quanto l'Università accerterà d'ufficio l'acquisizione del livello prescritto, negli altri casi lo studente dovrà produrre, prima dell'inizio della collaborazione, idonea documentazione.

Non è richiesta la conoscenza della lingua italiana livello A2 agli studenti con cittadinanza non italiana che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o diploma di laurea in un corso di studi in lingua italiana presso un'Università con sede legale in Italia.

7. Gli studenti a cui viene assegnata la collaborazione, prima di iniziare l'attività, devono aver effettuato i corsi di formazione organizzati dall'Università di Bologna, nell'ambito della promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di studio e di ricerca, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 10 - Espletamento delle attività

1. L'attività di collaborazione assegnata non comporta l'assunzione di responsabilità amministrative.
2. La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei Responsabili delle strutture di assegnazione, ai quali spetta la valutazione finale sull'attività svolta dallo studente, che condiziona il versamento della borsa di studio prevista dall'art. 13.
3. Lo studente è tenuto ad attenersi alle norme di comportamento specificate nel Regolamento di Ateneo inerente il beneficio delle collaborazioni degli studenti pubblicato sul Portale dell'Università.

Art. 11 – Durata della collaborazione

1. La collaborazione concessa allo studente sarà pari a 150 ore e dovrà essere svolta entro e non oltre il 31/12/2021.
2. L'articolazione oraria dell'impegno richiesto allo studente dovrà essere definita tenendo conto dei relativi impegni formativi e, salvo diverso accordo tra lo studente stesso ed il responsabile della struttura, non potrà superare le 15 ore settimanali.

Art. 12 – Decadenza dal beneficio

1. Si determina la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:
 - conseguimento del titolo di studio;
 - trasferimento ad altra sede universitaria;
 - rinuncia agli studi;
 - sospensione dagli studi;
 - decadenza dagli studi;
 - essere incorsi, nell'ambito della collaborazione assegnata per l'a.a. 2019/2020, in una violazione, oggettivamente riscontrata, dei doveri previsti dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo inerente l'attività a tempo parziale degli studenti.

Art. 13 – Borsa di studio

1. La borsa di studio dovuta allo studente è esente da imposte e verrà liquidata in un'unica soluzione al termine della collaborazione. La borsa di studio è parametrata al numero di ore di attività svolte, ed ha un importo orario di euro 7,50.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 14 – Natura della collaborazione

1. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 15 – Controlli

1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche saranno effettuati da ER-GO per conto dell'Università, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto quelle dell'Agenzia delle Entrate e di INPS.
3. ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.
4. In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.

Art. 16 – Sanzioni.

1. Nel caso in cui dai controlli di cui al precedente articolo risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione della collaborazione, questa sarà revocata/interrotta con effetto immediato. Inoltre ai sensi della normativa attualmente vigente, verrà disposta una sanzione amministrativa, secondo la normativa vigente in materia, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita.
2. Nel caso di false dichiarazioni, inoltre, l'Università è tenuta a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.

Art. 17 - Dati personali

Le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dall'Università, tramite le domande di partecipazione al presente concorso sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna>.